

## Il difficile rapporto tra il design e il diritto d'autore: una collezione di collane al vaglio della Cassazione

Il tema concernente l'individuazione dei requisiti e criteri da adottare per consentire alle opere di industrial design di accedere alla tutela autorale solleva ancora oggi dubbi e quesiti controversi.

Qualche tempo fa avevamo commentato il caso deciso dalla Cass. Civ. con ordinanza n. 27901 del 13/10/2021 in cui i giudici, riconoscendo meritevole di tutela autorale la forma del letto "Nathalie" di Flou S.p.A. (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=27b1235b-49a4-4775a0de7e96b718e21a&filterId=789a2d16-3157-4853-9b60-a2e59778a8bf>), avevano poi dovuto concentrare le loro attenzioni sulla questione del risarcimento del danno.

In questa sede torniamo ad occuparci di un recente caso deciso dal giudice di legittimità nel mese di agosto, (Cass. Pen, sez. III, 01/08/2022 n. 30289), il cui focus è il rapporto tra opere di design e diritto d'autore e, più precisamente, la possibile qualificazione di una collezione di collane di bigiotteria quale opera d'arte.

### **I fatti**

Il caso ha visto coinvolta una signora imputata per il reato ex art. 171-ter, comma 2, lett. a) l.d.a., articolo in cui si prevede la condanna per chi svolga attività quali la riproduzione o la diffusione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore.

Nel caso specifico, l'accusa concerneva l'aver posto in vendita un centinaio di collane identiche a quelle appartenenti alla collezione "Cristal net" realizzata nel 2009 e commercializzata dal 2010 dalla società 3V Pretty Bijoux S.a.s. ad un prezzo (10 euro) pari alla metà di quello applicato dalla società in questione.

Emerge anche dagli atti come la collezione risultasse registrata dal 2014 nel registro delle opere tutelate dal diritto d'autore esistente presso il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (un tipo di registrazione che non ha alcun effetto costitutivo di diritti d'autore, ma tuttavia fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e della sua creazione da parte dell'autore cui l'opera è attribuita).

In primo grado, l'imputata viene condannata a 8 mesi di reclusione, ma la sentenza del Tribunale di Milano del 27 Febbraio 2018 viene successivamente riformata in sede di appello e l'imputata assolta.

Si giunge quindi alla sentenza qui in esame a seguito del ricorso presentato dalla parte civile 3V Pretty Bijoux S.a.s. per ottenere l'annullamento della sentenza di assoluzione.

### **La decisione**

Premesso che il Tribunale ha formulato la sentenza di condanna ritenendo che la creazione Cristal net fosse tutelabile, ex art. 2, n. 4, della l.d.a. (ovvero quale "*opera di arte figurativa similare*"), al contrario la Corte d'appello di Milano – a seguito delle contestazioni dell'imputata – non ha solo escluso che la collezione Cristal net fosse tutelabile ai sensi dell'art. 2, n. 4 l.d.a., ma ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 2, n. 10 l.d.a. ovvero la norma che prevede il riconoscimento della tutela autorale per quelle "*opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*".

La Corte di Cassazione penale, facendo leva su un paio di importanti decisioni della Cassazione Civile (Cass. Civ. n. 23292 del 2015 e Civ. n. 7477 del 2017) ha quindi esteso il suo ragionamento (questo il punto di maggior interesse) al rapporto intercorrente tra le due norme sopra citate e ribadito, in base ai precedenti richiamati, quali siano i requisiti necessari affinché un oggetto di industrial design possa ottenere tutela quale opera d'arte ai sensi dell'art. 2, n. 10 l.d.a.

In particolare, gli ermellini hanno ricordato che *“Le due ipotesi (quella di cui al n.4 e quella di cui al n. 10) si pongono su un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni”*. In questo senso, la linea di confine risiederebbe nel fatto che il n.4 troverebbe applicazione solo per un prodotto la cui creatività trova espressione *“(...) in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, posto che l'interesse per l'opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall'unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche (...)”*.

Al contrario, nel caso di un oggetto destinato fin dalla fase progettuale ad una produzione seriale (e, pertanto, riproducibile su ampia scala e in quantitativo di copie potenzialmente indeterminato per un mercato di largo consumo) troverebbe applicazione la tutela prevista dal n. 10, sempreché ne sussistano ovviamente i requisiti. In tal senso, non può essere sottaciuto che in base all'orientamento maggioritario, la tutela è per lo più riservata ad oggetti di design considerati di “alta gamma”.

Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi di fatto a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza di assoluzione perché la sussistenza del valore artistico della collezione era da escludersi. Non vi erano infatti articoli di riviste specializzate del settore artistico (ma solo articoli relativi al settore della bigiotteria); né prove di esposizione in musei (ma solo fiere di settore). Le collane erano inoltre vendute a un prezzo esiguo, ben lontano dai prezzi elevati che la giurisprudenza riconosce come indice di valore artistico. Non vi era nulla che sostanzialmente legasse la collezione al settore artistico posto che non era stata creata da un noto artista e la diffusione era avvenuta prevalentemente tramite i social, ma non negli ambienti istituzionali dedicati.

Ritenendo pertanto che gli stessi principi sopra enunciati si possano applicare anche nell'interpretazione della fattispecie penale oggetto del procedimento (art. 171-ter, comma 2, lett. a), l.d.a), la Cassazione ha considerato corretta la decisione della Corte d'Appello poiché era emerso chiaramente che le collane fossero destinate ad un vasto mercato e, inoltre, già in sede di merito i giudici aveva escluso che potessero essere qualificate come opere di design.

### **Conclusioni**

Esaminando la sentenza della Cassazione – e indipendentemente dal fatto che già in sede di merito fosse stata esclusa la tutelabilità delle collane ai sensi dell'art. 2, n. 10 l.d.a. – ciò che emerge chiaramente è l'intento dei giudici di evitare ogni possibile speculazione di carattere soggettivo rispetto al (supposto) valore artistico delle collane. In questo senso, i giudici hanno infatti “agganciato” il ragionamento alle decisioni sopracitate emesse in sede civile qualche anno fa e, in particolare alla sentenza n.23292 del 13/11/2015 spesso considerata come decisione spartiacque sul tema del valore artistico delle opere di design e, soprattutto, come testo di riferimento cui attingere per individuare alcune linee guida utili per stabilire se un'opera di design possa dirsi dotata di valore artistico o meno. A questa decisione, si aggiunge quella emessa sempre dalla Cassazione un paio di anni dopo (Cass. 7477/2017) in cui, da un lato, è stata ribadita la possibilità per le opere di industrial design realizzate in serie di accedere alla tutela autorale e, dall'altro lato, è stata confermata la necessità di attenersi a criteri oggettivi per accertare il valore artistico di tali opere.

Sebbene in questa sede non sia possibile approfondire adeguatamente un tema così complesso e per certi aspetti ancora controverso (in dottrina, per esempio, si discute ancora oggi del c.d. “criterio della scindibilità” che sebbene eliminato dal dettato normativo per alcuni costituirebbe comunque ancora di fatto un discrimine per stabilire l'applicabilità della tutela prevista dal n. 4 o dal n. 10 dell'articolo 2), va però detto

che vi sono voci discordi rispetto all'approccio interpretativo da adottare per stabilire se e quando un'opera di design possa essere tutelabile dalla legge sul diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, n.10 l.d.a. Se, infatti, da un lato è comprensibile la forte necessità di "ancorare" l'esame del valore artistico di un'opera di design a criteri oggettivi che sono espressione di un riconoscimento culturale già avvenuto da parte del mercato dell'arte (come, per esempio, è accaduto nelle decisioni di qualche anno fa relative ai "Moon Boots" e alla "Vespa" e che hanno dato rilievo, rispettivamente, al riconoscimento assegnato dal Museo Louvre e all'esposizione avvenuta al Moma di New York), questo tipo di impostazione porta con sé il rischio di escludere a priori dalla tutela autorale le opere di design "giovani", ovvero quelle opere commercializzate da poco tempo e che quindi ben difficilmente potranno superare il c.d. "test del museo".

In questo contesto, è tuttavia opportuno ricordare che – indipendentemente dalla possibile protezione autorale - un'opera capace di coniugare forma e funzione ed eventualmente anche dotata di pregio estetico elevato può facilmente accedere alla protezione monopolistica offerta dal disegno o modello registrato che si estende per 25 anni, ovvero un periodo che in un contesto di produzione industriale non è certo irrilevante.